



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
Settore IX Servizi Socio-Assistenziali

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26”. DURATA DELL’APPALTO: 36 MESI.

ART. 1

OGGETTO DELL’ APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del “Servizio Assistenza Domiciliare” (S.A.D.) da svolgersi sul territorio dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergoggi e Spotorno.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni effettuate a domicilio dell’utente ed è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente, ad elevare la qualità della vita e ad evitare il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale così come indicato nei principi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale a favore di anziani, disabili psico-fisici e sofferenti mentali e, in genere, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione e/o isolamento sociale che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado – anche temporaneamente – di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche e relazionali, garantendo così le condizioni indispensabili per la permanenza degli stessi nell’ambito del proprio ambiente familiare e sociale. Considerata la tipologia dell’utenza, il servizio è rivolto anche al nucleo familiare di quest’ultima, che necessita di sostegno e sollievo nel compito della cura assistenziale. Pertanto, nella realizzazione degli interventi è dedicata attenzione alla relazione con la persona stessa, con i suoi familiari e con tutti coloro che prestano le cure necessarie.

Le suddette prestazioni si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l’abitazione della persona e possono avere una durata variabile nel tempo. Il Servizio si pone, altresì, la finalità di favorire una migliore qualità della vita ed il superamento di eventuali momenti di crisi, facilitare l’integrazione sociale e rimandare, nel tempo, la necessità di istituzionalizzazione.

Il Servizio oggetto dell’appalto è finalizzato a garantire esclusivamente prestazioni di tipo socio-assistenziale, rimanendo escluse quelle sanitarie, di competenza dell’A.S.L.

Nell’ambito dell’appalto di cui in argomento, è previsto, altresì, l’espletamento del Servizio di Accompagnamento scolastico.

Le prestazioni di che trattasi sono meglio esplicitate ai successivi articoli e come richiamate dalle vigenti normative in materia.

Il monte ore presunto per il servizio viene stimato in numero di **10.460 annue** ed in **n. 31.380 per l'intero periodo** della durata dell'appalto.

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti/prestazioni che l'Amministrazione appaltante intenderà programmare e, pertanto, non sono preventivamente quantificabili.

Il numero delle ore potrà comunque essere aumentato o diminuito anche in misura significativa in relazione alle effettive esigenze, senza che l'appaltatore possa pretendere nulla a titolo di maggior costo orario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria disponibilità finanziaria e a fronte di motivate esigenze, richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicataria possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.

I servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	CPV
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi	85310000-5

Importo stimato a base d'asta (iva ed oneri di legge esclusi)

L'importo complessivo dell'appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad euro 677.843,40 di cui euro 677.093,40 importo a base d'asta soggetto a ribasso e euro 750,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).

L'appalto è finanziato con risorse proprie e con risorse del Fondo dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 94,578 % del valore complessivo dell'appalto calcolati sulla base del costo presunto del personale utilizzato per la quantificazione del costo complessivo dell'appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sarebbe funzionale al servizio, né tecnicamente valido, né economicamente conveniente la suddivisione in lotti. La non suddivisione in lotti assicura la razionalizzazione ed il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione ed aggregazione dei servizi; si evidenzia – altresì – un'economia di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni della stessa natura e, inoltre con la suddivisione in lotti del presente appalto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del Codice (divieto di artificioso frazionamento).

All'aggiudicataria verrà riconosciuto il rimborso delle spese meglio descritte nel successivo articolo "*ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO*" e soggette al ribasso presentato nell'offerta economica. Le suddette spese sono rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative.

Si precisa che, in considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, sussiste – ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - l'obbligo di predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 del predetto decreto (D.U.V.R.I.).

I concorrenti devono indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. N. 50/2016.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

La durata dell'appalto decorre dal momento della stipula del contratto, salvo esecuzione d'urgenza, dalla data di consegna del servizio.

Il presente appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, salvo l'apposizione della seguente clausola risolutiva: *“L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in atto, con preavviso di tre mesi, da comunicarsi con R.R., nel caso in cui dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o modificazioni organizzative, o di pubblico interesse, deliberate dal Comune, o a seguito di affidamento dei servizi sociali comunali a società, consorzi o istituzioni, ai sensi del TUEL (D.lgs. 267/2000)”*. In tal caso l'aggiudicatario non potrà far valere alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, se non relativamente al pagamento del servizio svolto fino al termine di recesso fissato dall'Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare modifiche all'orario dei servizi, previo accordo con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva, per motivi non prevedibili o di sicurezza sanitaria, di sospendere o interrompere il servizio oppure modificarne durata, orario e modalità di erogazione, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

Alla scadenza del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio l'aggiudicatario s'impegna a prorogare il servizio al prezzo di aggiudicazione, patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo pari ad euro 225.947,80, di cui euro 225.697,80 importo soggetto a ribasso, ed euro 250,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso);

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a quattro mesi e per un importo massimo di euro 75.315,93 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 83,33 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi).

IN CASO DI RINNOVI E PROROGHE, GLI IMPORTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE RIDOTTI DEL CORRISPONDENTE RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a complessivi euro 979.107,13, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi di cui euro 978.023,80 soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 1.083,33, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Le ore di prestazione presunte complessive **annue**, per l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, vengono indicate in:

- n. **10.460** ore annue per il personale con profilo di Operatore Socio-Sanitario – O.S.S. - Cat. C2;
- n. **31.380** ore per l'intero periodo di affidamento per il personale con profilo di Operatore Socio-Sanitario – O.S.S. - Cat. C2;

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) il Comune di Vado Ligure potrà richiedere ulteriori servizi, complementari al servizio di Assistenza Domiciliare sulla base delle esigenze che potrebbero presentarsi all'Ufficio Servizi Sociali.

Il Comune di Vado Ligure si riserva di apportare d'intesa con l'aggiudicatario, nel corso del contratto, eventuali ulteriori variazioni per esigenze di servizio, le quali saranno oggetto di formale provvedimento deliberativo.

Dovrà essere garantita indicativamente la presenza di almeno n. 6 Operatori Socio Sanitari (OSS), anche in considerazione della vastità territoriale di intervento.

Il valore orario unitario delle prestazioni, IVA esclusa e di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle condizioni specificate nel presente documento, inclusi rimborso e/o assorbimento costi chilometrici - eventualmente telefonici - e coordinamento del servizio risultano compresi nelle indicazioni illustrate nel presente documento. Ogni onere per la gestione del servizio, che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente documento, è a carico della ditta aggiudicataria.

Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Spotorno e Bergeggi.

L'Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente definizione della base d'asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV – datata Settembre 2020, come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione:

- € 20,43 (diconsi Euro venti/quarantatre) per la figura professionale Cat. C2;

Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dell'art. 44, comma 1, della legge 23/12/1994 n. 724. La revisione del corrispettivo avverrà entro il mese di agosto di ciascun anno nella misura dell'incremento del costo della vita elaborato dagli indici rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria. Detto incremento dovrà avvenire dietro richiesta formale da parte dell'Aggiudicatario del servizio entro il 31 agosto. L'adeguamento decorre dal 1° settembre di ogni anno. In assenza dei suddetti dati verranno presi a riferimento i prezzi di mercato.

ART. 3 **ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO** **(VINCOLI CONTRATTUALI)**

Il Servizio di "Assistenza Domiciliare" dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, in particolare:

- L. 328/2000;
- L.R. 30/98;
- L.R. 12/2006;
- vigente Piano Sociale Integrato Regionale;
- vigente Piano del Distretto Socio-Sanitario del Savonese;
- Regolamento per la Concessione di Servizi e Contributi dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26.

Sono previste flessibilità di orario ed interventi festivi.

Sono pertanto previste un totale di **n. 31.380** ore presunte da articolarsi nella fascia oraria antimeridiana e pomeridiana. Il suddetto monte ore è comprensivo, altresì, di n. 100 ore annuali e n. 300 per l'intero periodo dell'appalto da espletarsi nei giorni festivi e dedicate alla flessibilità oraria.

Il Comune di Vado Ligure si riserva di variare il monte ore annuo - **max 20% del totale ore annue** - degli Operatori in caso di attivazione di nuovi servizi/progetti, annualmente stabiliti negli Obiettivi del Settore.

Il personale dell'impresa affidataria dovrà garantire, nel rispetto delle competenze e delle mansioni proprie della figura dell'Assistente Domiciliare, l'espletamento, in particolar modo, degli interventi di seguito illustrati:

A) PRESTAZIONI DI AUSILIO SOCIO-ASSISTENZIALE DOMICILIARE VOLTI A FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ GIORNALIERA

attività di assistenza diretta e cura alla persona (alzata dal letto, aiuto nella minzione, igiene personale, vestizione, mobilizzazione, bagno assistito, somministrazione pasti ecc.);

aiuto e assistenza nelle attività motorie prescritte agli allettati ad integrazione di programmi riabilitativi;

educazione alla salute e prestazioni sanitarie di semplice attuazione, non legate a situazioni a rischio specifico e non separabili da attività integrata di assistenza alla persona (es. massaggi e frizioni);

mobilizzazione dell'arto;

corretta deambulazione;

uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;

uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;

prevenzione formazione piaghe da decubito;

assistenza per la corretta somministrazione dei farmaci);

attività di sostegno e stimolo nei confronti del soggetto assistito e del suo ambiente di vita (familiare), in collaborazione con l'Assistente Sociale comunale, - attività su indicazione ed in collaborazione con i servizi sanitari (medico di base), per una migliore valutazione delle condizioni psico-fisiche, anche attraverso l'invio ad altri interventi specifici nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria;

stimolazione dell'autonomia residua della persona ed intervento educativo sui familiari e parenti, sul vicinato o sul volontariato, per mantenere vive forme di solidarietà e favorire l'integrazione sociale.

B) PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE FAMILIARE

aiuto nel governo e riordino della casa e attività domestiche (pulizia del bagno e della cucina, organizzazione rispetto alla gestione della casa, lavori di piccolo bucato, stiratura e cucito) mediante l'utilizzo di attrezzature e prodotti messi a disposizione dallo stesso assistito;

aiuto nella preparazione e nella somministrazione dei pasti;

aiuto e assistenza nello svolgimento di commissioni ed acquisti (medicinali e generi di prima necessità);

esecuzione di piccole mansioni extra domestiche;

collaborazione nel mantenimento delle relazioni familiari e sociali (accompagnamento presso uffici, ambulatori, negozi per spese ecc.) e nel disbrigo di pratiche;

supporto e sostegno ai care giver (indicazioni generiche e invio ai servizi).

C) INTERVENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di assistenza e in collaborazione col servizio sanitario;
rilevamenti della temperatura e del polso;
segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.

D) INTERVENTI NEL SETTORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DELL'EDUCAZIONE SANITARIA

informazioni su diritti, pratiche e servizi;
informazione sull'educazione sanitaria.

E) INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE

coinvolgimento di vicini e parenti;
rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio con altri operatori assegnati al caso seguito;
partecipazione alle attività/interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l'utente.

F) PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE

messa a punto di piani di intervento relativi ai singoli utenti;
verifica del lavoro svolto;
partecipazione a iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni e delle risorse per la programmazione della attività e del servizio (documentazione del lavoro, raccolta di dati, partecipazione delle riunioni d'equipe). Nell'ambito di detta attività, la programmazione dell'orario dovrà essere flessibile per consentire agli Operatori Sociali una dinamica gestione del servizio, in risposta ai bisogni dell'utenza. Pertanto, quest'ultimo dovrà essere strutturato in modo tale da facilitare i nuovi accessi, sia in aggiunta a quelli in corso, che in sostituzione di quelli cessati. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la reperibilità del coordinatore, compresi i giorni festivi e prefestivi, per la risoluzione di qualsiasi problema o esigenza che si dovessero manifestare nell'esecuzione del servizio. Il fornitore non può modificare di propria iniziativa il piano di assistenza; le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con il Servizio Sociale, al quale devono essere prontamente ricondotte tutte le eventuali evenienze/problemi (es. ricoveri ospedalieri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà nella relazione tra operatore e utente, ecc.) che insorgano nell'esecuzione del servizio o in ordine alla realizzazione del piano di assistenza.

G) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO.

La prestazione ha per oggetto l'assistenza e la sorveglianza degli alunni frequentanti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Vado Ligure.

La suddetta attività potrà essere organizzata e realizzata con diverse tipologie di intervento: Pedibus, Scuolabus, Mezzi privati, ecc.

L'impresa si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in ordine da eventuali variazioni richieste dal Committente relativamente al monte orario giornaliero, che potrà subire aumenti o diminuzioni rispetto al dato fornito, con conseguente aumento o diminuzione del valore dell'appalto in misura corrispondente.

L'intervento richiede personale eticamente adeguato ed in possesso dell'idoneità psico-fisica per garantire l'espletamento delle prestazioni richieste

Gli operatori del Servizio di Accompagnamento dovranno attenersi altresì ad ogni altra previsione disposta nel merito dal vigente Regolamento Comunale *“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”*.

Gli orari e le modalità di espletamento del servizio saranno forniti dalla Stazione Appaltante ad inizio di ogni anno scolastico e potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni secondo le esigenze scolastiche e l'appaltatore sarà comunque tenuto a rispettarli e contabilizzare le ore effettivamente prestate.

Il suddetto Servizio è da effettuarsi sul territorio del Comune di Vado Ligure e, dietro richiesta degli altri Comuni associati, potrà essere esteso anche alle altre realtà territoriali.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere il Servizio di cui all'oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dai Regolamenti di gestione del Servizio *“Assistenza Domiciliare”*, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, dal Bando e dal progetto tecnico-economico presentato in sede di offerta.

L'impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del Servizio oggetto del presente appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che - a giudizio del Comune di Vado Ligure - dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario è dunque obbligato ad effettuare il servizio in oggetto anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra individuato, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo aggiudicato.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione degli Operatori dell'Aggiudicatario che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Aggiudicataria dovrà provvedere entro tre giorni alla sostituzione degli Operatori non idonei.

Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'Aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.

In caso di sostituzione l'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, l'Aggiudicatario è tenuto a darne urgente comunicazione al Comune.

Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, è facoltà del Comune richiederne l'ulteriore sostituzione.

La sostituzione definitiva di un Operatore, nel periodo della durata dell'appalto, dovrà essere effettuata solo con Operatore di pari qualifica e esperienza professionale.

Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo. Nulla è dovuto all'Aggiudicatario, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sempre e comunque, anche in caso di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. In argomento l'Aggiudicatario concorderà con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nella scuola.

L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà inviare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali lo schema dell'orario settimanale di intervento del personale, i nominativi ed ogni altra documentazione prevista dal presente Capitolato. Qualora, in seguito, si verificano delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Servizio Servizi Sociali per i conseguenziali adempimenti autorizzativi.

Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema di rilevazione delle presenze messo a disposizione dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i

L'organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede in capo al Comune le seguenti competenze:

- accoglimento dell'Istanza di Ammissione al servizio di che trattasi;
- valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
- presa in carico dell'anziano/disabile;
- definizione del piano individuale di intervento, comprendente gli obiettivi, la tipologia della prestazione da erogare, la data di decorrenza, la durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la durata e la cadenza di ogni intervento;
- verifica del servizio in termini di processo e di esito;
- definire i criteri per la determinazione dell'eventuale lista d'attesa che dovesse rendersi necessaria, nonché gestire la stessa.

ART. 5

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

5.1 ONERI ACCESSORI.

Sono a carico dell'impresa affidataria gli oneri relativi a:

- 1) l'acquisto di prodotti per la pulizia degli ambienti, di buona qualità, idonei a garantire la sicurezza igienica;
- 2) i mezzi di trasporto necessari per lo spostamento degli operatori sul territorio e per l'effettuazione di eventuali servizi di accompagnamento degli utenti;
- 3) la fornitura di materiale per la tutela igienica dell'operatore e dell'utente (guanti monouso, guanti di gomma per la pulizia, divise, calzature, ecc.);
- 4) la dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per gli Operatori;
- 5) la fornitura di stampati e registri per la registrazione e la verifica degli interventi attuati:
 - a) la fornitura di un bollettino di avvisi con matrice, per segnalazioni di mancata reperibilità dell'utente in occasione dell'accesso programmato;
 - b) la fornitura di un diario per la registrazione dell'attività di ogni Operatore.
- c) L'impresa affidataria dovrà possedere sede operativa **nel raggio di 40 Km dalla sede dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26 che si trova in Vado Ligure – Via Caduti per la Libertà 35** - al fine di espletare correttamente e tempestivamente tutte le eventuali urgenze e variazioni in ordine agli utenti fruitori del Servizio in parola.

Nel caso in cui l'impresa affidataria si sia impegnata in sede di gara ad aprire una sede operativa nel raggio di 40 Km dalla sede dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26 che si trova in Vado Ligure – Via Caduti per la Libertà 35 -, deve procedere all'apertura della sede operativa entro l'avvio dell'esecuzione dell'appalto, al fine di espletare correttamente e tempestivamente tutte le eventuali urgenze e variazioni in ordine agli utenti fruitori del Servizio in parola.

All'impresa affidataria verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento relative agli spostamenti necessari all'espletamento del servizio nella seguente misura:

- un quinto del costo del carburante a km;

- Altre spese vive di trasferta rimborsabili a seguito di presentazione di giustificativo.

Le spese di trasferimento, già ricomprese nella base d'asta, così come disposto all'art. 1 del presente atto, saranno rimborsate fino ad un limite massimo annuo di € 12.000,00= (diconsi euro dodicimila/00) e di Euro 36.000,00= (diconsi euro trentasettemila/00=) per l'intero periodo di affidamento.

Le spese di trasferimento verranno rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative.

Il limite massimo rimborsabile di € 36.000,00 iva esclusa, è incluso nell'importo a base d'asta di € 677.843,40 iva esclusa ed è soggetto a ribasso presentato nell'offerta economica.

5.2 ONERI PER LA SICUREZZA.

L'Aggiudicatario dovrà rimettere, mensilmente, la documentazione attestante il sostenimento delle spese derivanti dagli oneri riferiti all'attività di impresa.

ART. 6 OPERATORI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI

La dotazione di personale richiesta per espletare il Servizio "Assistenza Domiciliare", minimo di n. 6 Operatori Socio-Sanitari, deve essere alle dipendenze dell'impresa affidataria, con riferimento ai parametri regionali, in relazione all'orario di Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. La Ditta aggiudicataria espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale qualificato, in possesso delle necessarie qualifiche professionali e di idonea esperienza. L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale impiegato nel servizio ad attività di formazione, nella misura minima di n. 4 ore di formazione annue. Tale formazione dovrà avere ad oggetto tematiche inerenti l'attività di lavoro rivolta a soggetti aventi le caratteristiche di multi problematicità

L'impresa affidataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata del personale assente per malattia, ferie o infortunio, garantendo la necessaria continuità del servizio e, comunque, comunicando la sostituzione effettuata al Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare nei confronti degli Assistenti Domiciliari il contratto di lavoro in vigore e le norme vigenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà necessariamente essere svolto da Operatori aventi la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario O.S.S., acquisita tramite frequenza di appositi corsi regionali e regolarmente documentata.

Data l'estensione del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26, nonché per il trasporto degli utenti, è richiesta la presenza Operatori automuniti. Nello svolgimento quotidiano delle attività oggetto dell'appalto, ogni operatore dovrà avere in dotazione un automezzo proprio o di proprietà della ditta appaltatrice. Si precisa inoltre che gli automezzi utilizzati, per i quali dovrà essere garantita una puntuale manutenzione, dovranno essere adeguati al tipo di servizio richiesto e conformi alle normative di sicurezza.

Per tutte le prestazioni di cui in parola, il personale dovrà essere in possesso della patente di guida tipo B. Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento del Comune di Vado Ligure.

Dovrà essere garantita la stabilità del personale.

Tutto il personale utilizzato dall'impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltretutto il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

La ditta si impegna inoltre ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli sanitari mirati a evitare i rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della presente scheda tecnica.

È fatto divieto assoluto al personale dell'impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. Il personale impiegato deve godere della massima fiducia e garantire la massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La Ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile.

Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-assistenziale e depositario del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando all'uopo l'orario di lavoro.

Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la Ditta subentrante, si impegna ad accogliere il personale dipendente della Ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale.

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento relativo al personale uscente che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

6.1 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Il personale dell'Aggiudicatario preposto ai Servizi oggetto del presente appalto deve:

rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare riferimento ai codici di comportamento in vigore:

– Regolamento UE n. 679/2016;

– D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

– Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato d'oneri e dalle disposizioni concordate dal Comune con i Responsabili dell'Aggiudicatario;

svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale.

Qualora un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni pecuniarie all'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure e per esso il Responsabile del Settore IX – Servizi Socio Assistenziali, informerà l'Aggiudicatario motivando il richiamo.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune di Vado Ligure può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvede ordinariamente entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Vado Ligure non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l'Aggiudicatario si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del

provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto e/o della programmazione concordata con il Comune di Vado Ligure.

Per la qualità del Servizio reso e il rapporto che si instaura con gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei medesimi Operatori assegnati al Servizio. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità, pertanto l'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure atte a limitare con procedure verificabili il turn-over del personale.

ART. 7

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE DI AMBITO E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'impresa affidataria opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale di Ambito garantendo la partecipazione dei propri Operatori ad apposite riunioni che si svolgeranno presso le sedi dei Servizi Sociali di Ambito per un numero di 8 ore mensili che saranno computate, a tutti gli effetti, con interventi effettuati in fascia oraria antimeridiana di giorno feriali.

L'Ambito Territoriale Sociale potrà effettuare controlli sull'effettivo svolgimento del servizio, sulla qualità del servizio prestato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

ART. 8

VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore. Il Comune potrà richiedere eventuali servizi integrativi, anche in orari diversi rispetto a quelli stabiliti nel presente Capitolato, come, ad esempio: ampliamento durata e orario del servizio; ampliamento attività, anche attraverso la definizione di proposte a distanza che utilizzino canali digitali o i social per raggiungere l'utenza ed aumentare l'impatto di iniziative culturali e la risonanza di eventi; potenziamento attività, anche attraverso la partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza; implementazione di attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private; implementazione di attività educative e di sostegno scolastico rivolte a ragazzi/e delle scuole del quartiere, anche mediante l'utilizzo dei locali messi a disposizione, in orari diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato; realizzazione di iniziative di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con il Settore IX Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure.

A mero titolo esemplificativo, potranno essere proposti laboratori di scrittura creativa, di lettura, educazione ambientale, apprendimento per via telematica, alfabetizzazione digitale, concorsi per le scuole del territorio, mostre, aventi a tema la valorizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

I servizi aggiuntivi finalizzati allo sviluppo di attività inerenti il presente appalto potranno essere proposti dai soggetti aggiudicatari successivamente all'affidamento del servizio. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e con le finalità del servizio. Le proposte, nei limiti del 20% del valore dell'appalto, potranno essere approvate o rigettate dal Comune a proprio insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse.

In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

Personale impiegato

- a) L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano sostituzioni, l'affidatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento in caso di sostituzione definitiva;
- b) l'appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Responsabile del Settore IX Socio-Assistenziali tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi;
- c) L'appaltatore dovrà comunicare semestralmente, e comunque prima della realizzazione degli interventi, il programma della formazione che organizzerà in favore del personale coinvolto nell'appalto;
- d) l'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell'appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore;
- e) le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Vado Ligure, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto;
- f) tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro;
- g) il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e, in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti;
- h) il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) l'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Obblighi datoriali

L'appaltatore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. L'Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici

relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

Sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente s'impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa, ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- d) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- e) a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee ed adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune;
- f) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- g) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della stazione appaltante;
- h) a dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
 - i) a dotare – in coerenza con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria - il personale dei dispositivi di protezione e sicurezza (mascherine, termoscanter, gel mani etc.) necessari a prevenire il contagio da SARS-CoV-2, con le relative procedure di prevenzione e protezione, al fine di contrastare il contagio e contenerne la diffusione.

Controllo della qualità.

L'appaltatore è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione Comunale, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni. In particolare, l'appaltatore deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

- a) la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
- b) gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- c) gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;

d) gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento.

Saranno altresì previsti:

- relazioni sulle attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con il Settore Servizi Sociali-Assistenziali.

Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici del Comune. I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente alle scadenze concordate preventivamente con il Comune.

ART. 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti e ai loro eventuali accompagnatori, durante il periodo di svolgimento dei servizi/attività di cui sono destinatari.

L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dei presenti servizi, ovvero dovrà integrare le polizze esistenti con un'apposita appendice in cui si precisa che le garanzie della polizza sono espressamente estese ai rischi del presente servizio, di cui dovrà essere riportato il CIG, adeguando, se necessario, i massimali per sinistro conformemente al presente Capitolato.

Il Comune sarà comunque tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività ivi inclusi gli utenti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
- prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia assicurativa, senza scoperti e/o franchigie.

ART. 11 CONTROLLI SUL SERVIZIO

Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sul Servizio affidato, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico-Gestionale concordate, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono all'Aggiudicatario dal presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti.

Il Comune di Vado Ligure provvede, nell'ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali, sia quelli inerenti

la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a indicare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Vado Ligure.

L'appaltatore dovrà comunicare al Settore IX Servizi Socio-Assistenziali il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente), che sarà nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali del Comune di Vado Ligure.

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dalla normativa nazionale; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza.

L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.

L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.

I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta.

L'appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Responsabile del Settore Socio-Assistenziali.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

È fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei fruitori dei Servizi in parola ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di questi ultimi.

ART. 13 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutte le attività, principali e accessorie, richieste nel presente Capitolato.

Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal Codice. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Vado Ligure che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA è il seguente: UFJ2X0 (l'ultimo elemento del codice è ZERO).

Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, numero e data (espressa in GG/MM/AA) del provvedimento di affidamento, il riferimento normativo di applicazione IVA. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

ART. 14 TIROCINI E ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA

Il Comune di Vado Ligure si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di autorizzare l'inserimento a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel Servizio medesimo.

ART. 15 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in considerazione delle caratteristiche meglio descritte nei paragrafi precedenti e della natura sociale dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà eseguire, a sua cura e in proprio e nei limiti dell'89,50% del contratto di appalto, i seguenti servizi:

- Servizio "Assistenza domiciliare per anziani e Disabili residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26";

Nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto è consentito nei limiti del 10,50% del contratto di appalto solo per i seguenti servizi:

- Servizio "Accompagnamento Scolastico";

Per quanto sopra, eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nei limiti del 10,50% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 16 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Vado Ligure gli estremi del proprio conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche, e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

E' fatto tassativo divieto all'Aggiudicatario ed agli Operatori in servizio di richiedere agli utenti, somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato;
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;
- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;
- h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i. interruzione non motivata del servizio;
- j. dichiarazioni mendaci;
- k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione da notificare all'appaltatore.

ART. 18 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti - obblighi tutti che dovranno essere conformi all'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara - sia per quanto inerente alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio.

Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità:

Per ogni giorno di mancato servizio	Euro 510,00= (Euro cinquecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	Euro 200,00= (Euro duecento/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Vado Ligure in esecuzione del presente capitolato.	Euro 150,00= (centocinquanta/00)

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere comminate delle penali sulla base della contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:

- a) per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- b) per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- c) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio;
- d) per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- e) per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) per ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze concordate o imprecisione nella comunicazione degli indicatori gestionali;
- g) per prolungata irreperibilità del Coordinatore;
- h) per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Comune di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza all'appaltatore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, per consentire la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero eventuali difese scritte. Il Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate

dall'appaltatore potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Comune e non abbia causato alcun disservizio all'utenza oppure sia stato perseguito più efficacemente l'interesse pubblico senza causare danni al Comune o disservizi per l'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 19 GARANZIE

Allo scopo di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, denominata "garanzia definitiva", sotto forma, di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso Codice. In caso di fideiussione, la relativa polizza bancaria o assicurativa dovrà essere prodotta secondo lo schema tipo pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 83 del 1° aprile 2018 – Serie Generale – Supplemento ordinario n. 16/L. Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi.

ART. 20 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sul sito del Comune di Vado Ligure all'indirizzo: www.comune.vado-ligure.sv.it

Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

ART. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Savona.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo - D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Liguria, nei termini indicati dall'art. 120 del suddetto Codice.

ART. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure ha la facoltà di revocare, previo avviso di quindici giorni, l'affidamento di cui trattasi, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il

risarcimento dei danni.

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato sarà contestata all'aggiudicatario con posta elettronica certificata – pec- entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Vado Ligure considererà accertata l'inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto.

Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- a) messa in liquidazione o fallimento dell'Aggiudicatario;
- b) cessione del contratto o subappalto anche parziale;
- c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita o interruzione del servizio protratta per oltre tre giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che la stessa sia dipesa da cause di forza maggiore;
- d) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o violazione della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 ed in generale nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
- f) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni - debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente comma, compromettono, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- h) violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 2, comma 3).

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ai sensi Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata. Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta dell'Aggiudicatario sono a carico di quest'ultima. La risoluzione opera dal momento della comunicazione in pec all'aggiudicatario. Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'Ente alla Struttura Regionale competente in materia.

ART. 23 CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

ART. 24
CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

ART. 25
DOMICILIO ELETTO

Per ogni effetto di Legge, l'Aggiudicatario elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure.

ART. 26
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: D.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile Settore IX – Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure.

ART. 27
NORME FINALI

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. L'Aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia – altresì – alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.vado-ligure.sv.it>